

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6

Al

- Ø Commissario Liquidatore Dott. Ruggero Bartocci;
- Ø Sub Commissario Liquidatore Avv. Umberto Gentile;
- Ø Al Dirigente in comando della Gestione liquidatoria Dott. Luigi Schiavo

Oggetto: Costituzione fondo salario accessorio anno 2022 personale dirigente in comando presso Iacp Napoli in liquidazione.

Il sottoscritto Emanuele Cristiano, Revisore Unico degli Istituti Autonomi per le Case Popolari delle Province di Caserta, Napoli e Salerno in liquidazione, nominato con decreti della Giunta Regionale della Campania nn. 176, 177 e 178 del 28 novembre 2019,

Premesso che

in data 16.11.2022 e successivamente il 22/12/2022, il Commissario liquidatore dell'Ente, con nota protocollo 0003283 del 16/11/2022 e 0003598 del 21/12/2022, ha trasmesso a mezzo PEC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40/bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001 e smi, richiesta di "Certificazione fondo salario accessorio dirigenti - anno 2022" corredata da:

- Determinazione commissariale n. 67 del 27/10/2022 "Costituzione fondo salario accessorio anno 2022 personale dirigente in comando presso Iacp di Napoli in liquidazione";
- Determinazione commissariale n. 72 del 15/11/2022 "Ratifica accordo delegazione trattante su CCDI 2022 personale dirigente in comando da Acer";
- Verbale delegazione trattante;
- Costituzione dei fondi per retribuzione di posizione e risultato personale dirigente per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 dell'Iacp di Napoli;
- Attestazioni per il fondo della dirigenza per l'anno 2022;
- Determinazione commissariale n. 84 del 21/12/2022 "Fondo salario accessorio anno 2022 Dirigenza. Rettifica della determina commissariale R.U. 66 del 27/12/2022" con allegato;

Richiamato

il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2) il quale stabilisce che il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro non può eccedere la durata dell'anno finanziario. I contratti devono essere stipulati necessariamente entro il 31 dicembre di ogni anno e che, ancora dispone: "alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.....in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" e, quindi, laddove il fondo non fosse costituito per tempo, le uniche

destinazioni ammesse sono quelle imposte dal contratto collettivo nazionale non potendosi più stipulare il contratto decentrato successivo allo spirare dell'anno finanziario con la conseguenza di poter finanziare, dunque, solo gli istituti direttamente fissati dai CCNL, cioè quelli sorretti dalla parte stabile del fondo non soggetti a destinazione attraverso il contratto decentrato;

Preso atto

- Che è emersa la necessità di dotare gli IACP campani in liquidazione di un proprio personale che rispondesse pienamente ed esclusivamente agli Organi commissariali;
- Che la gestione liquidatoria degli IACP della Campania non è compatibile con una procedura finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale;
- Che occorre costituire il fondo salario accessorio del personale in comando presso l'IACP di Napoli in liquidazione come previsto dall'Istituto del comando;
- Che nel caso di specie il fondo viene costituito facendo riferimento alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 quali fondi certificati dell'IACP della Provincia di Napoli;
- che al fine di corrispondere la retribuzione di posizione e risultato al dirigente in comando per l'anno 2022, è necessario costituire il fondo secondo le disposizioni contrattuali di cui gli artt. 57 e 58 del CCNL 17/12/2020 e s.m.i., area della Dirigenza Funzioni Locali;
- che il CCNL Funzioni Locali 17/12/2020, all'art. 57 comma 5 recita "Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge" e, preso atto della necessità di dare piena e completa attuazione alla norma appena citata, individuando quindi nell'esercizio 2021 l'anno di riferimento per l'Ente di nuova istituzione;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che il D.lgs. n.75/2017 all'art.23, comma 2 prevede che "(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Visto

che l'Ente ha provveduto alla quantificazione del fondo come segue:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DIRIGENTE 2022 - CCNL 17/12/2020	
<u>RISORSE STABILI</u>	Importo
art. 57 comma 2	

lettera a) unico importo quantificazione fondo art. 57, comma 5, anno 2021	88.374,52
lettera c) RIA personale cessato 2022	
lettera c) ria personale cessato 2021	-
TOTALE RISORSE STABILI	88.374,52
<u>RISORSE VARIABILI</u>	
ART. 57, comma 2, lettera b) Risorse previste da disposizioni di legge, ivi compresi art.43 L. 449/1997, i compensi professionali agli avvocati dell'ente dovuti a seguito di sentenza favorevole (cap. bilancio 83.3)	-
ART. 57, COMMA 2, lettera d) somme di cui all'art. 60 - onnicomprensività della retribuzione -	-
ART. 57, COMMA 2, lettera e) risorse stanziati a carico del bilancio per scelte organizzative e gestionali	-
<u>TOTALE RISORSE VARIABILI</u>	0,00
<u>TOTALE FONDO PERSONALE DIRIGENTE 2022</u>	88.374,52

Accertato

che, in ottemperanza alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017 n.75 l'importo complessivo del trattamento accessorio come sopra quantificato spettante al personale dirigente non supera quello dell'anno 2016 del disciolto IACP di Napoli, che costituisce il limite alla quantificazione del trattamento accessorio spettante al personale dirigente per l'anno 2022;

Considerato

che a norma dell'art. 57, comma 3, del CCNL dirigenza 17/12/2020 "Le risorse del Fondo (..) sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. (...)";

Viste

- l'attestazione del Commissario Liquidatore e del Dirigente dell'area Economico – Finanziario, che la copertura finanziaria della spesa complessiva, oltre agli oneri riflessi, rientra negli stanziamenti del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, approvato con determina del Commissario Liquidatore RU n. 53 del 16/09/2022, annualità 2022, al cap. 231.0;
- il Protocollo di intesa sottoscritto tra ACER e Commissario liquidatore degli IIAACCPP Campani, protocollo ACER 46271 del 2/3/2022 e protocollo IACP Napoli n. 836 del 2/3/2022, punto n. 8 dell'art. 5, con cui si definisce la metodologia per la costituzione ed erogazione della retribuzione di posizione

da corrispondere al personale dirigenziale;

- l'attestazione che la retribuzione di risultato, per i dirigenti che riceveranno una valutazione positiva, sarà erogata in base alle regole stabilite nel sistema di valutazione approvato con determina commissariale R.U. n. 76 del 25/11/2022;
- la determina del Commissario liquidatore n. 66 del 27/01/2022 ratificata con determina n. 84 del 21/12/2022 per la costituzione del fondo salario accessorio dei dirigenti per l'anno 2022;
- la costituzione, in applicazione di quanto previsto all'art. 57, con particolare riferimento al disposto del comma 5, del CCNL Funzioni Locali del 17/12/2020 Area Dirigenza, del fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente per l'anno 2022, per l'importo di € 88.374,52 di cui € 42.862,15 per indennità di risultato;

Considerato

- che il fondo per le politiche di incentivazione della dirigenza si compone della parte stabile, al netto della riduzione del fondo ex art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 e art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017 che ha abrogato l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015, e di quella variabile;
- che la spesa relativa al fondo dirigenti anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non supera i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;

Preso atto

delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale dirigente del comparto Funzioni locali e, in particolare,

- ü Artt. 26, comma 1, lett. a) -d) -g), comma 2- 5, nonché 27, 28, 31, comma 2, del CCNL del 23.12.1999;
- ü Artt. 1, comma 3, lett. e) del CCNL del 12.02.2002;
- ü Art. 23, comma 1-3, del CCNL del 23.02.2006;
- ü Art. 4, comma 1-4, del CCNL del 14.05.2007;
- ü Artt. 16, comma 1-4, del CCNL del 22.10.2010;
- ü Artt. 5, comma 1-4, del CCNL del 03.08.2010;
- ü Artt. 56 e 57 del CCNL del 17/12/2020;

Visti, in particolare

1. l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere

dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato ripeto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"

2. l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

3. l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

4. l'art. 5, comma 3 del CCNL 23.12.1999 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi per il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile istituiti ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.n.286/1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro cinque giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico – finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";

Preso atto

- Ø delle Determine del Commissario Liquidatore R.U. n. 66 del 27/01/2022 e n.84 del 21/12/2022, "Indirizzi operativi alla Delegazione Trattante di parte pubblica – AREA DIRIGENZA" di approvazione della costituzione del Fondo per l'indennità di posizione e risultato per il personale dirigente per l'annualità 2022 di cui alle determinazioni del Commissario Liquidatore n. 66 e 84;
- Ø della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 84 del 21/12/2022

ATTESTA

In ossequio delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto delle norme e dei vigenti limiti

contrattuali per l'importo complessivo di € 88.374,15 ripartito in € 45.512,37 per indennità di posizione ed € 42.862,15 per indennità di risultato. L'erogazione degli importi facenti parte del fondo è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 nonché alla eventuale rideterminazione del fondo stesso in ragione delle risultanze del bilancio approvato.

Napoli li 23/12/2022

IL REVISORE UNICO
(Dott. Emanuele Cristiano)

